

OSSERVAZIONI SUL DDL S.2005 - Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità

Per questioni di brevità, laddove nel prosieguo è scritto "omofobia" si deve intendere "omofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia".

Il ddl S.2005 presenta molte criticità da vari punti di vista, che sollevano perplessità sia dal punto di vista giuridico sia per l'impatto che può determinare sulla vita sociale e sulla compressione delle libertà democratiche. Mi limiterò ad elencarne alcune.

1) Indeterminatezza del termine "omofobia"

Il ddl S.2005 non definisce il termine omofobia, ma possiamo richiamare la definizione che ne ha dato il Parlamento Europeo con la risoluzione P6_TA(2006)0018, approvata il 18 gennaio 2006: "una paura e un'avversione irrazionale nei confronti dell'omosessualità e di gay, lesbiche, bisessuali e transessuali (GLBT), basata sul pregiudizio e analoga al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e al sessismo". In realtà nemmeno gli esponenti dell'attivismo LGBTQI sono d'accordo sul significato del termine "omofobia".

Alcuni sostengono persino che considerare l'unione tra un uomo e una donna come unica vera famiglia costituisca già di per se una manifestazione di omofobia, anche se il Presidente Mattarella, durante l'iter di approvazione delle unioni civili, è intervenuto per ribadire la differenza costituzionale tra la famiglia di cui all'art.29 della Costituzione e le unioni civili tra persone dello stesso sesso, che rientrano tra le specifiche formazioni sociali definite dall'art.2 (sentenza 138/2010 della Corte Costituzionale).

Alcune associazioni militanti del mondo LGBTQI non esitano a chiamare "omofobo" anche chi si oppone al matrimonio egualitario, all'omogenitorialità, all'utero in affitto o al trattamento ormonale per bloccare lo sviluppo sessuale dei bambini che manifestano tendenze verso l'altro sesso; mentre dovrebbe esser chiaro a tutti che pensarla diversamente non può essere considerato un reato d'odio, perché questa ipotesi contrasta con l'art.21 della Costituzione. Per quanto riguarda il trattamento farmacologico dei minorenni è bene considerare la retromarcia di paesi che l'hanno applicato da anni: nel Regno Unito per esempio, il Ministro delle Pari Opportunità Liz Truss ha deciso di sospendere i trattamenti ormonali ai minorenni, e anche la Svezia sta procedendo allo stesso modo.

L'etichetta di "omofobo" viene spesso utilizzata già ora per demonizzare chi non condivide le rivendicazioni degli attivisti LGBTQI e non ha argomenti per affrontare il dibattito su questi temi; questa etichetta viene appiccicata anche a persone omosessuali, che si esprimono apertamente contro queste rivendicazioni. Considerare "omofobo", chi sostiene cose diverse da quelle rivendicate dagli attivisti LGBTQI, equivale a considerare una campagna contro il fumo come un reato d'odio contro i fumatori.

2) Soggettività della definizione dell'identità di genere (art.1)

L'art.1 del ddl S.2005 definisce come "identità di genere" l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere (manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative) anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione. Ciò comporta numerose criticità. Ad una persona MtF (maschio che si sente femmina) dovremmo consentire per esempio di entrare nei bagni, negli spogliatoi e nelle docce delle femmine. Le conseguenze potrebbero essere devastanti, come dimostra uno studio americano del

OSSERVAZIONI SUL DDL S.2005 - Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità

2017 (backgrounder No. 3201 del 23 marzo 2017: *Individual charged with sex crimes in intimate facilities*), che evidenzia 130 casi di aggressioni a sfondo sessuale.

In ambito sportivo poi si sono già levate lamentele sulla partecipazione di persone MtF alle gare femminili, perché è chiaro che una persona di sesso maschile prevale sempre nelle gare cui partecipano persone di sesso femminile; i casi già verificati sono molti.

3) I militanti lgbt rappresentano solo una minima parte degli omosessuali

Questo lo dimostra il fatto che sono molte ormai le dichiarazioni di persone omosessuali che hanno dichiarato di non condividere il ddl S.2005, in particolare le associazioni di lesbiche, che vedono in questo disegno di legge una marcia indietro rispetto alle conquiste ottenute con anni di lotta (basti pensare all'utero in affitto, spacciato come gesto altruistico, mentre invece è un'ulteriore forma di sottomissione della donna)

La militanza LGBTQI rappresenta solo una piccola parte delle persone omosessuali, quella più ideologica, mentre la stragrande maggioranza di loro, come per le persone eterosessuali, vuole vivere la propria intimità nella sfera privata.

4) Rivendicazioni della militanza lgbt, che vedono il ddl S.2005 come primo passo verso il matrimonio egualitario, l'omogenitorialità, l'utero in affitto e promozione della transizione di genere

Questo viene esplicitamente dichiarato in molte manifestazioni dell'orgoglio gay; il primo passo per arrivare a questi risultati consiste nel mettere a tacere le posizioni contrarie, tacciandole di omofobia: questo è del tutto antidemocratico

5) Non è un'emergenza; Italia è fra i paesi più tolleranti

L'OSCAD, organismo interforze che rileva tutte le segnalazioni di discriminazione, ha evidenziato una media di 26 segnalazioni annue negli ultimi 10 anni, relative all'orientamento di genere.

Una ricerca dell'Unione Europea (*EU LGBT survey - European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey - Results at a glance*) del 17 maggio 2013 colloca l'Italia fra i paesi più tolleranti d'Europa.

6) Il ddl S.2005 è una legge inutile

perché c'è già il Codice penale che punisce tutte le aggressioni e sono previste aggravanti di pena se il reato viene commesso per motivi abietti. Clamoroso il caso della condanna a 10 anni di prigione di due giovani da parte del tribunale di Napoli per un'aggressione a due omosessuali (anno 2014).

L'art. 3 della Costituzione già tutela la pari dignità sociale delle persone senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali

7) Il ddl S.2005 introduce un reato penale privo dei requisiti di tassatività e indeterminatezza.

Ciò permette a chiunque di portare in tribunale con l'accusa di omofobia una persona che magari ha solo espresso la sua preferenza per la famiglia ex-art.29 della Costituzione.

OSSERVAZIONI SUL DDL S.2005 - Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità

E' probabile che in questo caso l'imputato venga assolto, ma la possibilità di una condanna è sempre possibile trattandosi di un reato dai contorni indefiniti, perché lo stesso art.1 del ddl S.2005 dichiara con vaghezza che il pluralismo delle idee è garantito "purché" si tratti di dichiarazioni "non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori e violenti" (più indeterminato di così!)

Inoltre, per evitare possibili ingiustificate denunce, che comportano sempre un iter giudiziario anche costoso, è probabile che questo induca all'autocensura, limitando di fatto l'esercizio della libera espressione, garantito dall'art.21 della Costituzione. Così si introduce un'ulteriore discriminazione tra ricchi e poveri, che non possono pagarsi le spese di un avvocato che li difenda.

Leggi simili al ddl S.2005, già vigenti in altri paesi, hanno evidenziato numerose storture e violazioni alla libertà di espressione, quali effetti nefasti di queste norme: esistono ampi dossier al riguardo

8) Effetti del ddl S.2005 sull'istruzione scolastica

L'art.7 del ddl S.2005 si pone in aperta contraddizione con l'art.26 DUDU e con art.14 della CEDU, perché scavalca il diritto primario dei genitori nell'educazione dei propri figli, esponendoli all'accusa di omofobia, qualora si rifiutino di far partecipare i loro figli ai progetti lgbt, promossi in occasione della Giornata contro l'omofobia.

Aggiungo che tale giornata è già prevista a livello internazionale e non si capisce perché si debba obbligatoriamente promuovere questa giornata, mentre non si fa altrettanto per la Giornata sulle disabilità (3 dicembre), che non vengono neppure citate negli artt.6-7-10 del ddl S.2005

Alberto Zelger

Ex-Presidente del MEVD-Movimento Europeo per la Difesa della Vita

Ex-Presidente del Centro Culturale Nicolò Stenone

Membro del Direttivo del Coordinamento BioPsiCaT

Executive Committee Member for italian institutional relations

del XIII World Congress of Families di Verona

RECAPITI

tel/fax 045 955688 - alberto.zelger@gmail.com

Largo Marzabotto 28 – 37126 Verona

Verona, 12 luglio 2021